

Rubrica

Diritto a disporre della salma ed inamovibilità delle spoglie

di Sereno Scolaro

Introduzione

Il Consiglio d'Europa costituisce un'istituzione con cui la Comunità e l'Unione europea *“attua ogni utile forma di cooperazione”* (art. 303 (ex art. 230 ⁽¹⁾) Trattato ⁽²⁾).

Il Consiglio d'Europa ⁽³⁾ è un'organizzazione sorta nel 1949 ⁽⁴⁾, cosa che ne fa l'organizzazione politica di più lontana fondazione nel contesto europeo (in senso geografico) che raggruppa 21 Paesi (sono state presentate domande di ammissione da parte di Bielorussia e Montenegro) e vede 5 Stati con lo statuto di “osservatore” (Vaticano, U.S.A., Canada, Giappone, Messico). Le sue finalità sono la tutela dei diritti dell'uomo e la democrazia parlamentare, la garanzia del primato del diritto, la conclusione di accordi su scala continentale volti all'armonizzazione delle pratiche sociali e giuridiche tra gli Stati membri, fino a favorire la consapevolezza dell'identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali. L'Organizzazione prosegue oggi il proprio allargamento continuando a rafforzare il controllo del rispetto, da parte di tutti gli Stati membri, degli obblighi e degli impegni assunti al momento della loro adesione. Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono state stipulate 199 convenzioni, o trattati, giuridicamente vincolanti, molti dei quali aperti all'adesione di Stati non membri, che

riguardano campi di attività, che vanno dai diritti dell'uomo, alla lotta alla criminalità organizzata, dalla prevenzione della tortura, alla tutela dei dati o alla cooperazione culturale. Non mancano “raccomandazioni” ai governi, che definiscono delle linee guida nel campo del diritto, della sanità, dei media, dell'educazione, della cultura, dello sport.

Tra le Convenzioni un ruolo di primaria importanza è individuabile nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, fatta a Roma il 4 novembre 1950 ⁽⁵⁾, è entrata in vigore il 3 settembre 1953, che, nelle intenzioni dei suoi autori, costituiva l'adozione delle prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, alla cui “tutela” è preposta la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), istituita nel 1959).

Senza entrare nel merito delle procedure della C.E.D.U., cui è ammesso ricorso contro decisioni che siano definitive negli Stati aderenti e contro cui siano esauriti i gradi di giudizio previsti dalla legislazione nazionale, la premessa è motivata da una sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (da non confondere con la Corte di giustizia delle Comunità europee per la distinzione delle due Organizzazioni internazionali) promossa contro la Svezia per la violazione dell'art. 8 ⁽⁶⁾ della Convenzione di

⁽¹⁾ La ri-numerazione consegue all'art. 12 Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

⁽²⁾ Ma andrebbe anche richiamato l'art. III-327, comma 1 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, dall'Italia ratificato con L. 7 aprile 2005, n. 57, anche se questo Trattato ha registrato non approvazioni, a seguito di *referendum* popolari, in taluni Paesi.

⁽³⁾ Per approfondimenti: www.coe.int.

⁽⁴⁾ Trattato fatto a Londra il 5 maggio 1949; dall'Italia ratificato con L. 23 luglio 1949, n. 433.

⁽⁵⁾ Dall'Italia, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

⁽⁶⁾ Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.*
2. *Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere*

salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali: si tratta della sentenza della II sezione, n. 61564/00 del 17 gennaio 2006, divenuta definitiva il 3 luglio 2006, nella causa Elli POLUHAS DÖDSBO contro il regno di Svezia ⁽⁷⁾.

Il caso deciso

Una signora svedese, tra l'altro deceduta in corso di causa (ma i figli hanno proseguito l'azione avanti alla C.E.D.U.), aveva sposato nel 1938 un cittadino austriaco, di origini ucraine, vivendo in una determinata località della Svezia, dove il marito era morto nel 1963 e la sua urna collocata in una tomba di famiglia della località stessa; la tomba di famiglia era a tempo determinato (scadenza nel 2019), ma poteva essere – automaticamente – prolungata nella sua durata nel caso di una nuova sepoltura e, comunque, era ammessa un'ipotesi di rinnovo della concessione.

La vedova, nel 1980 si era trasferita in altra città allo scopo di avvicinarsi ai figli nati dal matrimonio e nel 1996 aveva richiesto il trasferimento dell'urna contenenti le ceneri del marito in una tomba di famiglia, perpetua, di cui la propria famiglia aveva la concessione a Stoccolma fin dal 1945, pensando di utilizzarla, in prospettiva, come anche propria sepoltura.

La richiesta di trasferimento dalla tomba di famiglia di collocazione originaria, od iniziale, delle ceneri del marito nell'altro sepolcro a disposizione della famiglia della vedova a Stoccolma era stata rigettata in quanto in contrasto con la legge sui funerali svedese del 1990, che prevede che, in linea di massima, le spoglie ⁽⁸⁾ non possano subire trasferimenti di sepolcro (salve situazioni eccezionali), sulla base del principio per cui le spoglie hanno "diritto" a rimanere nel sepolcro originario (iniziale) in termini di "riposo pacifico" (*requiescat/requiescant* ⁽⁹⁾ *in pacem*), fondato sul carattere di sacralità del sepolcro.

economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

⁽⁷⁾ Per il testo integrale della sentenza (in inglese): <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Elli%20%7C%20Poluhas&sessionid=9055591&skin=hudoc-en>, oppure (in francese):

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Suede%20%7C%20208&sessid=9109981&skin=hudoc-fr>.

⁽⁸⁾ Utilizzando questo termine, si evitano le distinzioni definitorie, presenti in alcune regioni, tra salma e cadavere, nonché le distinzioni tra "cadavere" e "resti umani", questi ultimi che trovano oggi definizione nell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Altrove, si userà anche il termine "corpo", presente in legislazioni di altri Paesi, che altrettanto supera queste distinzioni definitorie.

⁽⁹⁾ A seconda che lo si veda al singolare, per un singolo defunto o al plurale, per i defunti in linea generale.

La vedova percorre l'iter giurisdizionale previsto dall'ordinamento svedese e, nei diversi gradi, le autorità giurisdizionali svedesi hanno rigettato i ricorsi proposti, così che, esaurite le fasi giurisdizionali "nazionali", si rivolge alla C.E.D.U., ottenendo una decisione, per altro, di misura (quattro contro tre dei sette giudici della sezione), nella quale si afferma che non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. In pratica, l'urna contenente le ceneri del marito sono, correttamente, anche per la C.E.D.U., inamovibili rispetto alla sepoltura, collocazione, iniziale.

Al di là della decisione finale, di cui non può non essere tenuto conto del fatto che la decisione è stata assunta a maggioranza e del ridotto margine nei voti, la sentenza merita di essere valutata per le argomentazioni, sia a favore sia contro la decisione finale, tra le quali l'affermazione del principio della sepoltura come esito della *volontà del defunto* e, in difetto, dei suoi familiari, ma, anche, del collegamento che vi dovrebbe essere, secondo la legislazione svedese, tra luogo di sepoltura e luogo delle "relazioni sociali" del defunto e della propria famiglia. Non va neppure sottovalutato come la Corte non abbia ommesso di considerare, a di là della decisione a cui sia pervenuta, la distinzione tra il sepolcro con concessione a tempo determinato e quello con concessione perpetua, aspetto scarsamente considerato dai giudici che hanno ritenuto del tutto prevalente la localizzazione della vita familiare, riferita principalmente al defunto (per la componente di "maggioranza" del collegio) oppure estesa alla moglie ed ai figli (per la componente di "minoranza" ⁽¹⁰⁾), concetto che può esprimersi nel senso che i giudici, quale sia stato il loro voto, abbiano considerato prevalente gli aspetti del lutto e del cordoglio, il complesso degli affetti e delle relazioni personali e familiari, che non quelli della disponibilità, in termini oggettivi, materiali del sepolcro.

Considerazioni sul versante «italiano»

Di fronte ad una tale sentenza o, meglio, ancora prima, cioè di fronte all'atteggiamento delle autorità svedesi che hanno rifiutato il trasferimento delle spoglie e hanno mantenuto questo atteggiamento di rifiuto nei diversi gradi di giurisdizione, dato che il

⁽¹⁰⁾ Il parere dei giudici di "minoranza", conclude: " ... Anche se aderiamo all'idea che il trasferimento delle spoglie io delle ceneri debba essere rigidamente regolato per gli rispetto che gli sono garantiti, nulla nella fattispecie poteva lasciare pensare che la richiedente ed i suoi figli considerino i cimiteri ed i sepolcri come luogo di deposito temporaneo delle ceneri del defunto. Il carattere sacrale del sepolcro e il rispetto dovuto ai defunti può manifestarsi in forme differenti, come la visita sulla tomba o il deposito di fiori."

ricorso alla C.E.D.U. comporta che siano stati esauriti i rimedi della giurisdizione interna, fino a giungere alla decisione finale che, seppure di stretta misura, afferma che non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, si potrebbe considerare come un simile contenzioso non potrebbe aversi in ambito "italiano", se non altro per la presenza dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che consente, pressoché senza limitazioni se non di ordine meramente prescrizione (la tenuta del feretro che deve essere perfetta o comunque sistemata o sistemabile in questo senso), qualsiasi "trasporto in altra sede", ricorrendo ad una formulazione in sé estremamente ampia rispetto a quale possa essere l'altra "sede". Data l'ampiezza della norma, si potrebbe pensare che una vicenda consimile sia improponibile nel contesto italiano.

Tuttavia, isolare una singola norma (o, perfino, parte di una norma) da un contesto sistematico può determinare effetti non sempre positivi, anzi. Piuttosto, è necessario avere sempre una visione complessiva del contesto, per cui non è possibile isolare il solo art. 88, se non altro per il fatto che in Italia, a differenza di altri Paesi anche europei, è presente una rilevante accentuazione distintiva tra pratiche funerarie in uso (inumazione, tumulazione, cremazione), non solo in relazione all'ultima rispetto alle prime due, ma anche tra le prime due, quando, altrove, non vi è grande distinzione, neppure linguistica, tra inumazione e tumulazione⁽¹¹⁾. Al contrario, nel contesto normativo italiano, questa libera "trasportabilità" delle spoglie non è così libera o, almeno, così generalizzata, in quanto le disposizioni del citato art. 88 si applicano alle spoglie tumulate e, oltretutto, neppure a tutte queste.

Le singole problematiche concernenti la "mobilità" delle spoglie

Nell'INUMAZIONE, tralasciando l'ipotesi dell'esumazione ordinaria, cioè di quella che ha luogo decorso il turno ordinario di rotazione in quanto fisiologica e coerente con la pratica funeraria stessa, fondata sulla logica della rotazione, l'esumazione prima del turno ordinario di rotazione (definita come esumazione straordinaria) è condizionata dai periodi temporali, stagionali di eseguibilità e, prima ancora, dal fine per

⁽¹¹⁾ Del resto, il termine "sepoltura" usato in Italia, può essere usato sia quanto questa avvenga con il ricorso alla pratica dell'inumazione o con quello alla pratica della tumulazione (ma ciò più per il fatto che la seconda è sempre stata, e normativamente continua ad esserlo, trattata come eccezione rispetto alla prima, idealmente considerata forma "normale" di sepoltura. In altri Paesi, il termine "inumazione" (nella redazione linguistica locale) è utilizzato indifferentemente dalla pratica funeraria, analogamente al termine italiano di "sepoltura".

cui essa sia richiesta. Anche in questo caso, non si affronta l'istituto dell'esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria sia per le motivazioni implicite, sia per il fatto che tale operazione è in sé temporanea in quanto, effettuate le indagini per ragioni di giustizia che hanno costituito la motivazione dell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria, le spoglie sono destinate a nuova sepoltura. Consideriamo piuttosto le altre due possibili finalità, date dal "trasporto" in altra sepoltura o dalla destinazione alla cremazione (che, in sostanza, comporta la transizione da una pratica funeraria ad altra), sottolineando subito come, a differenza del già citato art. 88, si faccia utilizzo del termine di "sepoltura" e non di "sede": la distinzione non è solo linguistica, lasciando intendere che sepoltura significhi in altra inumazione, sulla base dell'originaria sinonimia tra sepoltura e sepoltura ad inumazione, ma non consente di escludere che l'altra sepoltura di destinazione possa anche essere quella della tumulazione in un sepolcro privato all'interno dei cimiteri⁽¹²⁾. Tra l'altro, dal momento che il "trasporto in altra sepoltura" costituisce un'ipotesi che comprende non solo il trasferimento da un'inumazione ad altre del medesimo cimitero o, se del caso, da un'inumazione ad una tumulazione del medesimo cimitero (che porrebbe questioni già segnalate), ma che potrebbe interessare una "nuova" sepoltura in altro cimitero del medesimo comune (laddove il comune sia dotato di una pluralità di cimiteri) o di altro comune, oppure, anche, all'estero. E, in queste ipotesi di trasporto al di fuori del comune, potrebbe venirsi a proporre la problematica già considerata, in nota, sul trasferimento da inumazione a tumulazione, laddove la distanza rispetto al cimitero di destinazione sia tale da mutare le caratteristiche

⁽¹²⁾ Ovviamente, in tale ipotesi viene a porsi un'ulteriore questione, di ordine prescrizione, dal momento che le caratteristiche del feretro utilizzato per l'inumazione (art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sono particolarmente differenziate rispetto a quelle del feretro utilizzando per la tumulazione (art. 77 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che rinvia ai precedenti artt. 30 e 31), diversità che non riguarda solo la prescrizione del doppio feretro, ligneo e metallico, dove l'integrazione del feretro metallico sarebbe facilmente risolvibile, mentre è meno agevole un intervento sulla cassa di legno (cosa che richiederebbe la sostituzione della casa di legno, per le diverse caratteristiche costruttive, con un sostanziale "accesso" al corpo (in fase intermedia tra la prima sepoltura e l'esumazione ordinaria, nella quale si dovrebbe presupporre l'avvenuta completa mineralizzazione del corpo (situazione non sempre sussistente)), oppure l'inserimento della originaria cassa di legno in un'ulteriore cassa di legno avente i requisiti, ipotesi decisamente poco proponibile, per vari ordini di considerazioni (non ultimo, il reperimento sul mercato di tali casse "contenitrici"), ma anche per l'aggravamento delle caratteristiche del feretro che ne verrebbe a risultare).

prescrizionali sul feretro. Ma, anche quando queste situazioni siano assenti, andrebbe sempre posta la questione delle condizioni del feretro per il trasporto, dal momento che l'arco temporale interessato dall'esumazione ordinaria va da zero (cioè da un momento immediatamente prossimo alla prima inumazione) al termine di scadenza del turno ordinario di rotazione, quello che ha come presupposto l'avvenuto completamento dei processi di mineralizzazione, con la conseguenza che lo stato, sia del feretro, sia del cadavere, possono essere ben diversi. Problemi abbastanza analoghi possono valutarsi in relazione alla finalità della cremazione del cadavere inumato, specie considerandosi quale sia la distribuzione degli impianti di cremazione, cosa che comporta in moltissime situazioni un'attività di trasporto da comune ad altro. Non si può non fare richiamo al fatto per cui, in assenza di altre indicazioni da parte del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tali istituti siano spesso presi in considerazione dai Regolamenti comunali di polizia mortuaria, con soluzioni differenziate, talora opposte. Infatti, possono rivenirsi previsioni regolamentari comunali che limitano le esumazioni straordinarie per trasferimento in altra sepoltura o per la cremazione consentendole in termini di prossimità alla (prima) inumazione, come anche quelle che le consentono solo decorso un certo termine minimo successivo. Se la seconda ipotesi può collocarsi nell'ambito di un'attuazione, o generalizzazione, dei limiti di salute pubblica di cui all'art. 84, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e se il termine temporale utilizzato ne sia corrispondente, rischia di essere norma regolamentare comunale inutile in quanto pleonastica ad essa), la prima può valutarsi come una risposta, seppure parziale, alle problematiche già rappresentate rispetto al trasporto, alle tipologie di sepoltura e, in sostanza, alle prescrizioni da porre in essere, sotto i diversi profili, per il raggiungimento dello scopo richiesto.

Nel caso della TUMULAZIONE, molte delle problematiche precedentemente enunciate in relazione all'esumazione straordinaria non vengono a porsi, dal momento che un eventuale feretro rispondente alle caratteristiche prescritte può essere utilizzabile per l'inumazione, tenendo conto di quanto espressamente previsto dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, norma suscettibile di applicazione analogica.

Fugacemente, in precedenza si era già fatto cenno al fatto che le disposizioni del citato art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si applicassero alle spoglie tumulate e, oltretutto, neppure a tutte queste, indicazione che merita approfondimenti. Essa, infatti, va coordinata con le disposizioni del precedente art.

86, con particolare riferimento al comma 1⁽¹³⁾, il quale prevede che le estumulazioni avvengano – di norma (e non a caso in materia di estumulazione non esiste distinzione tra ordinaria e straordinaria⁽¹⁴⁾) – allo scadere del periodo di concessione⁽¹⁵⁾, per cui le disposizioni dell'art. 88 si collocano come eccezione, deroga rispetto a questa indicazione (che, per altro, è una norma).

Si può quindi pervenire alla constatazione consequenziale per cui quel "diritto a riposare in pace", assunto a base della sentenza della C.E.D.U. da cui sono state prese le mosse, sia riconducibile ad una situazione "a tempo determinato" (il turno ordinario di rotazione per l'inumazione, la durata della concessione per la tumulazione) e, oltretutto, non così elevato ad assoluto da inibire ogni "mobilità" delle spoglie. Cosa che potrebbe far valutare come tale principio non sussista nell'ordinamento italiano o, almeno, sia fortemente attenuato.

Tuttavia, pervenire a queste conclusioni, in parte semplificatorie, richiede di sottovalutare, se non obliterare, proprio quanto previsto dall'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un'eccezione, con quell'inciso: "... , quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ...", inciso che altera, e non di poco, il quadro di riferimento precedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell'estumulazione per tali salme e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità. Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che è quella che riguarda la valutazione se le disposizioni dell'art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente "in-estumulabili", dandone una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un'eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto⁽¹⁶⁾ e la dichiarazione di decadenza dell'intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della

⁽¹³⁾ Le disposizioni dei commi successivi si applicano "a valle" di questa, cioè quando si abbia l'estumulazione per intervenuta scadenza del periodo di concessione.

⁽¹⁴⁾ Anche se il termine è, a volte, usato per prassi, senza alcuna considerazione di merito sulla correttezza o meno di tali linguaggi.

⁽¹⁵⁾ Dal momento che il sistema cimiteriale italiano è improntato sulla "normalità" della sepoltura ad inumazione in campo comune, qualsiasi sepoltura a tumulazione costituisce sempre e comunque oggetto di concessione ed ha natura di sepolcro privato nei cimiteri.

⁽¹⁶⁾ Normalmente, in forma scritta e motivata, indicante altresì il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

concessione perpetua, cioè un “ab-uso”, nel senso tecnico-giuridico del termine. E, sotto questo profilo, quel “diritto a riposare in pace”, assunto a proprio fondamento dalla sentenza della C.E.D.U. citata, sussista, seppure con questa de-limitazione della fattispecie, con la conseguenza che esso, per quanto sussistente, viene ad assumere differenti qualificazioni, a seconda dei contesti, della pratiche funerarie, della natura delle concessioni, presentandosi con graduazioni e sfumature diversificate.

Tuttavia, la “in-estimulabilità” delle salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua costituisce un effetto disfunzionale per i concessionari, comportando una limitazione nella possibilità di utilizzo dei posti salma da parte loro e degli appartenenti alla loro famiglia, dal momento che sussiste pur sempre il limite della capienza fisica del sepolcro, indicazione enunciata normativamente (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma che troverebbe – palesemente operatività anche se non risultasse da norma positiva, in quanto limite di ordine fisico, in quanto se le salme tumulate, magari da molto tempo, non possano essere oggetto di estimulazione in alcun caso, vi determinerebbe la conseguenza che, raggiunto il completamento della capienza del sepolcro, questo diverrebbe ulteriormente inutilizzabile da parte del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia, inutilizzabilità che può, a sua volta, costituire fattore originante, in tempi più o meno lunghi, una situazione di abbandono. Disfunzionalità si determinano, forse con maggiore rilevanza, dal punto di vista della gestione cimiteriale, in quanto, raggiunto il completamento della capienza del sepolcro, rimane un manufatto sepolcrale che ha esaurito la sua funzione (capacità di accoglimento) e che deve, comunque, permanere nel cimitero senza limiti temporali, in quanto a concessione perpetua.

Da ciò si può anche affrontare un secondo aspetto che può trarsi dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che è strettamente connesso – anche – a questa problematica. Si considerino le concessioni di sepolcri privati a concessione a tempo determinato, quelli nei quali l’estimulazione è, di norma, prevista alla scadenza della concessione ed ai quali l’art. 88 stesso si applica: dal momento che il presupposto dello stesso art. 88 è il “trasferimento in altra sede”, occorre chiederci quale sia la portata di questa “altra sede”, nel senso di valutare se la c.d. “raccolta dei resti”⁽¹⁷⁾

⁽¹⁷⁾ Non mancano, anzi si potrebbe affermare come siano diffuse, previsioni dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria che considerano espressamente la possibilità, decorso un certo tempo (in genere determinato sulla presunzione dei tempi necessari per la completa mineralizzazione del cadavere di cui all’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), di estimulare la salma, raccogliere le ossa che si rinvenivano in idonea cassetta

con conservazione, in apposita cassetta avente i requisiti dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel manufatto sepolcrale della medesima concessione di sepolcro privato a tumulazione, possa considerarsi, sotto questo profilo, “altra sede”. L’ipotesi è meno astratta di quanto non si possa dedurre dal modo in cui qui è stata posta, in quanto vi è una larga presenza di manufatti sepolcrali che rispondono a tecniche di costruzione, spesso fin dalla loro progettazione iniziale, che presentano sia nicchie per tumulazioni rispondenti alle prescrizioni dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia nicchie ossario, opportunamente dimensionate, per la raccolta, nel medesimo manufatto sepolcrale a tumulazione, proprio di cassette per resti, segno che tale destinazione era *in nuce* fin dalle intenzioni del fondatore del sepolcro (o, del progettista, in attuazione delle indicazioni fornitegli dal fondatore del sepolcro)⁽¹⁸⁾. Appare chiaro come, quanto meno in presenza di queste tipologie costruttive, l’indicazione di “altra sede” determini effetti diversi quando per “sede” si qualifichi l’intero complesso sepolcrale, visto come un *unicum*, oppure quando si qualifichi come singolo posto salma. Ma, e indipendentemente dalla presenza o meno nel complesso sepolcrale di nicchie destinate alla conservazione di cassette per resti, non si rinvencono indicazioni normative che escludano la possibilità da parte del concessionario di collocare tali cassette in posti salma che, avendo le caratteristiche dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrebbero accogliere feretri, magari utilizzando un posto salma (o, anche, più posti salma) non per le finalità sue proprie, ma proprio come luogo (o, “sede”) di conservazione di cassette per resti, dato che quest’ipotesi non altera le funzioni del sepolcro⁽¹⁹⁾ e costituisce una modalità di esercizio del c.d. *jus inferendi sepulchri*. Dando una definizione in una data

metallica, destinata ad essere conservata nel medesimo manufatto sepolcrale. In questo caso, i “resti” devono distinguersi dalla definizione, oggi tecnica, di “resti mortali”. Le definizioni rispondono, sempre, a specifiche esigenze e tendono a dare soluzioni a determinate fattispecie, ma possono, anche, generare ulteriori conseguenze problematiche. Tali ipotesi non si possono escludere neppure per le concessioni a tempo determinato, sia in relazione all’ipotesi di concessioni che, rilasciate dopo il 10 febbraio 1976 (e secondo alcuni, pochi, dopo il 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del Libro III del c.c.), abbiano la durata massima oggi ammessa (99 anni) o concessioni che, rilasciate in precedenza, siano a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni (ipotesi considerata esplicitamente all’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

⁽¹⁸⁾ Caratteristiche costruttive rinvenibili frequentemente, anche e proprio, in concessioni di sepolcri privati, a concessione perpetua.

⁽¹⁹⁾ Si veda anche l’art. 50, lett. e) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, seppure, apparentemente, in altro contesto.

direzione di “altra sede” oppure raggiungendo una definizione in altra data direzione, conseguono effetti che possono risultare tra loro opposti. Appare evidente come un’interpretazione rigidamente testuale, magari decisamente restrittiva, produca fattori che definire di disfunzionalità costituisce un deciso eufemismo, che porta ad una concezione cimiteriale in termini assoluti di accumulo e si pone in contrasto con ogni ipotesi di riuso dei posti salma, ri-uso che, al contrario, è valutato con favore non tanto dalle famiglie concessionarie e/o dai gestori dei cimiteri (posizione che potrebbe, giuridicamente, avere scarsa rilevanza), dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all’art. 106.

Le considerazioni fatte attorno all’applicabilità dell’art. 88 rispetto alle estumulazioni da concessioni a tempo determinato, richiedono un’ulteriore specificazione in tali casi, dal momento che la c.d. “raccolta resti” non comporta, anzi l’esclude, la verifica della perfetta tenuta del feretro (o l’attuazione delle misure per ripristinarla, ove assente), ma una vera mutazione oggettiva, dallo stato di feretro a quello di cassetta per resti, sfumando o, almeno, ponendo in tutt’altra luce tale ipotesi) e, di nuovo, un’interpretazione formalmente restrittiva (fors’anche, miope) potrebbe portare ad escludere la legittimità di ogni e qualsiasi raccolta di resti, interpretazione che viene testualmente smentita dall’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È proprio tenendo conto di quest’ultima disposizione che vengono a superarsi molte delle questioni precedenti, sia nel caso delle concessioni di sepolcri privati a tumulazione, a tempo determinato (e la questione del significato da attribuire alla terminologia di “altra sede”), sia nel caso delle concessioni di sepolcri privati a tumulazione, a concessione perpetua, consentendo di pervenire a constatare la piena ammissibilità delle operazioni di c.d. “raccolta resti”, in entrambi i casi. Per altro, proprio in presenza di quanto disposto dall’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la situazione merita una regolazione specifica in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria ⁽²⁰⁾, in modo da definire, tendenzialmente in modo esaustivo, le condizioni e le modalità di esse. In questa sede, lo strumento del Regolamento comunale di polizia mortuaria può rappresentarsi utile anche per affrontare il nodo delle concessioni perpetue, rispetto a cui il comune, titolare della demanialità del cimitero, non può intervenire – unilateralmente – a mutare un rapporto giuridico che, in altre epoche e con altri presupposti, in termini di stima del c.d. fabbisogno cimiteriale, ha concorso a instaurare, ma può favorire che i concessionari operino delle scelte di trasformazione del rapporto concessorio, fornendo

elementi che possano favorire la ri-utilizzabilità dei manufatti sepolcra-

⁽²⁰⁾ Il potere regolamentare dei comuni non ha più fonte esclusivamente nella legge ordinaria, ma ha, oggi, matrice nella previsione costituzionale dell’art. 117, comma 6 Cost.

li privati (anche usando, purché strumentalmente, livelli di interpretazione restrittiva come *Trojan horses*

favorenti opzioni di mutamento del rapporto concessorio), fornendo in tal modo una maggiore risposta alle famiglie concessionarie, con conseguente riduzione dell'incidenza delle situazioni di sepolture abbandonate, ma anche con una riduzione nella domanda di posti salma complessivi, attraverso il favorire, per quanto possibile, una maggior rotazione delle sepolture.

Conclusioni

Nel sistema cimiteriale italiano è difficile individuare un principio che consenta di affermare che il corpo, una volta avvenuta la sepoltura, sia inamovibile, a differenza dei presupposti presenti, o considerati presenti, nella legislazione svedese (che, per altro, prevedendo sepolcri anche a tempo determinato, non lo assolutezza in modo radicale), principio che sarebbe, oltretutto, in contraddizione con la persistenza della qualificazione di forma "normale" ⁽²¹⁾ di sepoltura quella dell'inumazione, che si basa sul principio della rotazione delle sepolture, coerente, tra l'altro, con fattori di ordine antropologico sulle diverse ritualità che coinvolgono, separatamente, i defunti in fosse individuali e i defunti superata la fase della sepoltura individuale, ed individuabile, che si sostanziano, nella nostra realtà, nella Commemorazione dei Defunti per la prima e nella ricorrenza di Ognissanti ⁽²²⁾ per la seconda. Si tratta di aspetti che sono presenti in pressoché tutte le culture, basterebbe pensare a quelle estremo-orientali, dove i due momenti anzidetti trovano riscontro in "festività" allocate, nel calendario, in termini separati (5 aprile per la prima, 15 agosto per la seconda (e dove queste date vanno riferite al calendario lunare e non a quello solare in uso in occidente), anche in quelle in cui, come nelle culture interessate alla Riforma, dove sono assenti le celebrazioni dei Santi, nel senso delle persone formalmente proclamate tali.

⁽²¹⁾ A prescindere dai dati quantitativi sulla domanda, attuale, delle diverse pratiche funerarie, vista come fenomeno presente, ed in evoluzione, nella società civile (ma non ancora del tutto considerato nella struttura normativa che regola il settore).

⁽²²⁾ Dal punto di vista della religione romano-cattolica, i santi non sono solo quelli formalmente proclamati tali, ma quanti abbiano raggiunto l'eternità anche se ne sia andata perduta la memoria individuale.